

Una questione di *principio*

In questi giorni mi è capitato di scoprire qualcosa che, magari per mia ignoranza, non sapevo: che, cioè, il procedimento di valutazione per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (i c.d. PRIN) fosse, oltre che comprensibilmente *anonimo* nella figura dei valutatori (i c.d. revisori indipendenti), anche, molto meno comprensibilmente, in parte *anomico*, nel senso di sprovvisto di regole predeterminate. E che lo fosse – si badi bene – riguardo al suo tratto conclusivo: la decisione di ammissione al finanziamento.

Insomma, all'inconoscibilità dei revisori sembrerebbe accompagnarsi l'inconoscibilità del contesto regolatorio in cui quella decisione matura.

Mi spiego meglio.

A leggere le carte ed in specie la dettagliata relazione conclusiva della Commissione di garanzia, ci si accorge che, a valle della raccolta delle valutazioni espresse dalle coppie dei revisori, quest'ultima è chiamata a formulare «una graduatoria finale per area dove vengono evidenziati: *a.* i progetti finanziabili (con voto uguale o superiore a 48/60) e i progetti non finanziabili; *b.* i progetti per i quali si propone il finanziamento» (punto 5 della relazione).

Non so se chi legge, come me, ricavi l'impressione che nel passaggio da *a.* a *b.*, per come descritto, non si dia atto – con la chiarezza che sarebbe necessaria – dell'esistenza di una selezione ulteriore dei progetti da ammettere al finanziamento. Più indicativa, in questo senso, ancorché sempre eccessivamente allusiva, è, semmai, la previsione dell'art. 5, comma 2, del bando di concorso per i PRIN 2008, là ove afferma che, in nessun caso, «il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto limite [48/60: *n. d. r.*] costituisce garanzia di cofinanziamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 6». Insomma, sia pure in forma indiretta ed ellittica sembrerebbe prefigurarsi un triplo insieme: quello dei progetti non finanziabili, quello dei finanziabili, quello dei progetti finanziabili ammessi effettivamente al finanziamento.

Il fatto, però, è un altro. Nulla si dice e nulla è noto circa le modalità attraverso cui dall'insieme dei progetti finanziabili si estrae il lotto di quelli realmente da finanziare.

Ad esempio, solo a seguito di specifica sollecitazione rivolta al competente (e debbo dire solerte) ufficio ministeriale, ho saputo che nella mia area – la 12 – si è deciso di portare la soglia di ammissione al finanziamento da 48/60 a 57/60. Mi chiedo: chi l'ha stabilito? E perché?

Più in generale, mi domando: sulla base di quali criteri viene compiuta questa selezione “di secondo grado”? Si tratta di criteri fissati a posteriori o predeterminati rispetto al momento di procedere? E i singoli revisori ne sono a conoscenza? Ancora: è la limitata disponibilità delle risorse ad imporre l'ulteriore taglio? E non si potrebbe pensare, piuttosto che ad escludere, a più articolatamente distribuire le risorse fra i progetti ritenuti meritevoli dai revisori?

Questi ed altri interrogativi suscita una procedura che, opportunamente regolata per buona parte, diviene oscura e poco trasparente proprio nel suo punto essenziale.

Sia ben chiaro: non intendo in alcun modo neppure ipotizzare scorrettezze nella valutazione o revocare in dubbio il rispetto del rigido principio meritocratico nella elaborazione delle graduatorie. Non voglio in alcun modo lamentarmi per un mancato finanziamento.

Voglio piuttosto sollevare un problema di metodo.

La trasparenza della decisione richiede predeterminazione e pubblicità dei meccanismi di scelta. Il fatto stesso che ci si debba interrogare, che si debba ipotizzare, immaginare come sono andate le cose, piuttosto che sapere o dedurre, la dice lunga sulla carenza di queste condizioni essenziali.

In una procedura del genere non ci dovrebbe essere spazio per *res arcanae*, altrimenti c'è il rischio che alla *segretezza* (soggettiva) dei valutatori si aggiunga la *segretezza* (oggettiva) della valutazione.